



Avvocati

Avv. Daniela Giovanna Romeo – Avv. Silvestro Pisciotta

Corso G. Amendola n. 35 - 91025 Marsala (TP)

Via G. Gentile n. 10 - 91022 Castelvetro (TP)

TRIBUNALE CIVILE DI TRAPANI

SEZIONE LAVORO

RICORSO ex art. 700 c.p.c. e 414 c.p.c.

Per il Sig. **PELLEGRINO Giuseppe**, C.F.: , nato a
residente

rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente **dall'Avv. Daniela Giovanna Romeo**, C.F.: RMODLG83A62E974P, del Foro di Marsala con studio professionale in 91025 Marsala (TP), Corso Amendola n. 35 e **dall'Avv. Silvestro Pisciotta**, C.F.: PSCSVS73A04C286C, del Foro di Marsala con studio professionale in 91022 Castelvetro (TP), Via G. Gentile n. 10, ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dei due difensori, giusta procura ad litem rilasciata in file separato che si allega al presente ricorso.

Si dichiara di voler ricevere le notificazioni e/o comunicazioni inerenti il presente giudizio ai seguenti indirizzi di Posta Elettronica Certificata: avv.danielagiovannaromeo@pec.it -
avvpisciottasilvestro@pec.ordineavvocatimarsala.it o ai seguenti numeri di fax: 0923.952556 - 0924.906171

- **RICORRENTE** -

CONTRO

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro-tempore, corrente in Roma Viale Trastevere n. 76/A domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo – pec; ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it

- **RESISTENTE** -

NONCHÉ

Ministero dell'Istruzione e del Merito – USR Sicilia, corrente in Palermo Via Fattori – pec: drsi@postacert.istruzione.it





Avvocati

Avv. Daniela Giovanna Romeo – Avv. Silvestro Pisciotta

Corso G. Amendola n. 35 - 91025 Marsala (TP)

Via G. Gentile n. 10 - 91022 Castelvetro (TP)

-RESISTENTE-

Ministero dell'Istruzione e del Merito– Ambito Territoriale per la Provincia di Trapani, corrente in 91100 Trapani, Via Castellammare n. 14, – pec: usptp@postacert.istruzione.it

- RESISTENTE -

E NEI CONFRONTI

di tutti i soggetti/docenti, potenzialmente controinteressati, inseriti nella graduatoria di assegnazione provvisoria interprovinciale nella Provincia di Trapani per l'anno scolastico 2024/2025, tanto in posizione precedente quanto in posizione successiva, per la classe di concorso A046 su posto normale richiesta dal ricorrente, ove e per le ipotesi in cui siano da considerarsi interessati, con contestuale istanza di autorizzazione alla notifica del presente ricorso e pedissequo emanando provvedimento di fissazione di udienza ed ogni altro atto consequenziale sul sito web del MIM e dell'Ufficio Scolastico regionale nonché dell'A.T. di Trapani ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

- CONTROINTERESSATI-

OGGETTO

Declaratoria, previa emissione di provvedimento cautelare *inaudita altera parte*, del diritto del ricorrente al riconoscimento del diritto di precedenza riconosciuto dagli artt. 7 e 8 comma 1, III lett. e) del CCNI concernente le Utilizzazioni e le Assegnazioni Provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e Intesa del 27 giugno del 2024, con conseguente disapplicazione e/o revoca e/o rettifica della graduatoria definitiva del personale docente interessato alle operazioni di utilizzazione ad assegnazione provvisoria interprovinciale per l'anno 2024/2025 – Scuola Secondaria di Secondo Grado – posto normale per la classe di concorso A046 predisposta ed emessa dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito Territoriale di Trapani e consequenziale provvedimento di assegnazione delle sedi, pubblicato in data 26/08/2024.



Avv. Daniela Giovanna Romeo – Avv. Silvestro Pisciotta

Corso G. Amendola n. 35 - 91025 Marsala (TP)

Via G. Gentile n. 10 - 91022 Castelvetro (TP)

PREMESSO IN FATTO

- ✓ Il ricorrente PELLEGRINO Giuseppe, è docente di Scuola Secondaria di II grado, con contratto a tempo indeterminato, tipo posto NN – NORMALE per la classe di concorso A046, in servizio presso MBPM08000Q – GIUSEPPE PARINI (MB), come si evince dalle graduatorie pubblicate dall'A.T. di Trapani, allegate al presente ricorso.
- ✓ Il docente ha presentato, mediante il portale/applicativo predisposto dal MIM "Istanze on line", domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale, di cui all'art. 7 del CCNI 2019/2022 concernente le Utilizzazioni e le Assegnazioni Provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 2019/2020; 2020/2021 e 2021/2022 applicabile anche all'anno scolastico 2024/2025 giusta Intesa del 27 giugno 2024, per la Scuola Secondaria di II grado per l'anno scolastico 2024/2025 per le sedi della Provincia di Trapani, **per gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria** (cfr. art. 7 del citato CCNI), e per riavvicinamento a coniuge residente nel comune di Trapani, **evidenziando di usufruire del diritto di precedenza di cui all'art. 8, comma 1, punto III lettera e) del CCNI** ed allegando la relativa documentazione sanitaria comprovante il domandato diritto e precisamente: - dichiarazione personale per la determinazione del punteggio esigenze di famiglia del 19/07/2024 e - certificazione medica attestante le patologie gravi da cui è affetto.
- ✓ Nella ridetta domanda, indicava, altresì, ai fini dell'attribuzione del punteggio spettantegli, alla Sezione F della domanda, denominata **ESIGENZE DI FAMIGLIA, il ricongiungimento al coniuge residente nel Comune di TRAPANI, con assegnazione di punteggio** – nel modulo di domanda trasmesso dall'A.T. di Trapani – a conferma



Avv. Daniela Giovanna Romeo – Avv. Silvestro Pisciotta

Corso G. Amendola n. 35 - 91025 Marsala (TP)

Via G. Gentile n. 10 - 91022 Castelvetro (TP)

dell'acquisizione della domanda indicante i dati che sarebbero stati presi in considerazione per la valutazione della richiesta – **pari a punti 6**, tuttavia, non conteggiati nelle successive graduatorie provvisorie e definitive.

- ✓ In data 08/08/2024, con nota/decreto prot. 11847 (che si allega), venivano pubblicate, da parte dell'A.T. di Trapani, **le graduatorie provvisorie per le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie**, per quanto di interesse, per la Scuola Secondaria di II Grado (che pure si allegano), nelle quali, l'odierno ricorrente risultava essere il primo della graduatoria in relazione alla classe di concorso di appartenenza A046 ed ivi veniva indicata/quindi riconosciuta la precedenza di cui all'art. 8 cit., del CCNI di riferimento. Nessun punteggio, invece, veniva attribuito, per il ricongiungimento familiare.
- ✓ Con decreto/avviso prot. n. 12272 del 14/08/2024 (che si allega), veniva pubblicata dall'A.T. di Trapani, **la graduatoria definitiva per le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie interprovinciali** (che si allega), per l'anno scolastico 2024/2024, per quanto di interesse, per la Scuola Secondaria di II grado e, anche in essa, il ricorrente, conservava il primo posto in relazione alla classe di concorso di appartenenza A046 con indicazione/quindi riconoscimento della precedenza di cui citato art. 8 del CCNI di riferimento. Nessun punteggio, invece, veniva assegnato per il ricongiungimento familiare.
- ✓ In data 26/08/2024, veniva pubblicato il decreto prot. 12832 (che si deposita), con l'allegato elenco dei docenti destinatari di assegnazione provvisoria interprovinciale a specifica sede nella Provincia di Trapani (che si allega), nella quale, con stupore, il ricorrente constatava che, pur essendo primo in graduatoria per la specifica classe di concorso e beneficiando del titolo di precedenza di cui all'art. 8, comma 1, III lett. e) del CCNI dell'08/07/2020, di essere



Avv. Daniela Giovanna Romeo – Avv. Silvestro Pisciotta

Corso G. Amendola n. 35 - 91025 Marsala (TP)

Via G. Gentile n. 10 - 91022 Castelvetro (TP)

stato escluso dall'assegnazione provvisoria con l'indicazione di *"non disponibilità"* e senza l'attribuzione di alcun punteggio per il ricongiungimento familiare (negazione di punti 6), e, di converso, con riconoscimento dell'assegnazione ad altri docenti, anch'essi beneficiari di titolo di precedenza (ad oggi ignoto), ma collocati in posizione deteriore rispetto al ricorrente – lo si ripete – primo in graduatoria e con punteggio pari o inferiore a quello del PELLEGRINO.

- ✓ Ritenuta, la mancata assegnazione provvisoria, del tutto illegittima ed ingiusta, l'odierno ricorrente inviava, all'A.T. di Trapani, a mezzo pec, datata 29/08/2024, atto di reclamo (che si allega), con il quale rivendicava l'assegnazione provvisoria su classe di concorso A046 essendo il primo in graduatoria con titolo di precedenza indicato in domanda e riconosciuto dall'A.T. come si evince dalle citate graduatorie provvisorie e definitive, in presenza di posti interi come da citata domanda presentata su istanze on line. Chiedeva, in alternativa, anche assegnazione provvisoria su cattedre orarie.
- ✓ Nessun riscontro al citato reclamo è pervenuto al docente.
Infine, con decreto prot. n. 13218 del 30/08/2024 che si allega, l'A.T. di Trapani, pubblicava rettifica del citato decreto di assegnazioni provvisorie interprovinciali a seguito di reclamo proveniente da taluni aspiranti alle cattedre di cui alla procedura di assegnazione per cui è causa- Nel ridetto provvedimento, tra le note in rettifica, nulla di interesse in ordine alla posizione del ricorrente, pertanto, con conferma di quanto al provvedimento di assegnazione censurato in questa sede.





Avv. Daniela Giovanna Romeo – Avv. Silvestro Pisciotta

Corso G. Amendola n. 35 - 91025 Marsala (TP)

Via G. Gentile n. 10 - 91022 Castelvetro (TP)

IN DIRITTO

SULLA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO ADITO

In via preliminare, anche al fine di evitare speciose eccezioni di parte resistente sul punto, si evidenzia che correttamente, è stato adito il G.O., provvisto di Giurisdizione.

Propende, in tal senso, già il tenore dell'allegato decreto emanato dell'A.T. di Trapani, di assegnazione delle sedi avente prot. n. 12832 del 26/08/2024 ove si legge che avverso il presente decreto sarà possibile fare ricorso al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro competente, ai sensi dell'art. 20 del CCNI ridetto.

L'oggetto del contendere, difatti, inerisce al rapporto privatizzato alle dipendenze della P.A. come previsto dal D. Lgs. n. 165/2001.

L'art. 63, comma 1, del D. Lgs. appena sopra citato, infatti, devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, "tutte" le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione. Le questioni che riguardano la formazione delle graduatorie relative alle supplenze e il conferimento dei relativi incarichi attengono alla competenza del giudice ordinario. E ciò in considerazione del fatto che tali questioni rientrano nell'ambito dell'esercizio dei poteri di natura privatistica della P.A., in relazione ai quali si collocano proprio i diritti soggettivi. In tale ipotesi, infatti, il sistema adottato per la formazione delle graduatorie non è demandato al potere discrezionale del MIM e delle sue articolazioni territoriali, bensì si fonda su criteri precisi e prefissati.

La sussistenza della giurisdizione del G.O. nella materia per cui oggi è causa, non è riferibile al presunto diritto all'assunzione, bensì al diritto soggettivo alla corretta valutazione dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la corretta attribuzione della sede, sorretta, come detto sopra, da regole precise e prefissate, sottratte alla discrezionalità della P.A.





Avv. Daniela Giovanna Romeo – Avv. Silvestro Pisciotta

Corso G. Amendola n. 35 - 91025 Marsala (TP)

Via G. Gentile n. 10 - 91022 Castelvetro (TP)

SULLA COMPETENZA TERRITORIALE

Ai fini della competenza territoriale del Tribunale adito, si specifica che l'odierno ricorrente, **sino al 31/08/2024 è assunto in servizio – in forza di assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2023/2024 – in istituto scolastico ricadente nel Comune di Trapani**, segnatamente, l'Istituto Calvino – D'Amico come si evince dal provvedimento di assegnazione sedi – alla pag. 6, penultimo rigo che si allega.

Poiché, il presente ricorso viene depositato telematicamente in data 31/08/2024, nella vigenza dell'assegnazione provvisoria suddetta (per l'anno scolastico 2023/2024), nessun dubbio può residuare sulla competenza territoriale dell'Adito Tribunale di Trapani, nel rispetto dei criteri inderogabili per la determinazione della competenza di cui all'art. 413 c.p.c.

SULLE NORME APPLICABILI AL CASO DI SPECIE – L'ORDINE DELLA PREFERENZE – I DIRITTI ANCHE DI RANGO COSTITUZIONALE SOTTESI ALLA DOMANDATA ASSEGNAZIONE PROVVISORIA INTERPROVINCIALE

Il CCNI del 08/07/2020 disciplinante le Utilizzazioni e le Assegnazioni provvisorie per il personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 2019/2020; 2020/2021 e 2021/2022 (di cui si allegano gli artt. 7 e 8 per quanto di interesse), applicabile anche alle medesime procedure per l'anno scolastico 2024/2025 e ciò in forza dell'Intesa del 27 giugno 2024, prevede, **all'art. 7**, la possibilità di assegnazione provvisoria per i docenti di ogni ordine e grado, tra gli altri motivi, per ricongiungimento familiare e per gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria, **mentre il successivo art. 8 prevede l'ordine delle precedenzae, indicando, per quanto di interesse** (poiché titolo di precedenza indicato dal ricorrente), **al comma 1, punto III** relativo al personale con disabilità o che abbisogna di cure continuative, **lett. e): "personale docente (non**



Avv. Daniela Giovanna Romeo – Avv. Silvestro Pisciotta

Corso G. Amendola n. 35 - 91025 Marsala (TP)

Via G. Gentile n. 10 - 91022 Castelvetro (TP)

necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie, di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza, a condizioni che la prima di tali preferenze sia relativa ad una scuola in cui esista il centro di cura specializzato ove svolge la relativa terapia ovvero abbia espresso come prima preferenza il comune (o il distretto sub comunale) in cui esista il centro di cura specializzato ovvero il comune vicinore in assenza di posti e/o classi di concorso richiedibili in cui esista il centro di cura specializzato oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso. La mancata indicazione del comune o del distretto di cura preclude la possibilità di accoglimento della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale), che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione sia come solo come domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione senza diritto di precedenza".

Nell'allegato 1 del suddetto CCNI relativo alla "sequenza operativa: utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e assegnazioni di sede provvisoria – personale docente", con riferimento alle "operazioni su posto comune riguardanti titolari provenienti da altre province" al punto n. 39 viene precisato che "il personale docente beneficiario delle precedenze di cui all'art. 8 viene trattato con priorità nell'ordine previsto".

Con ciò a significare, che, nonostante dalla graduatoria definitiva e dall'assegnazione delle sedi emerga che i docenti che abbiano beneficiato dell'assegnazione posseggano titolo di precedenza (tuttavia ignoto), pur essendo in posizione deteriore rispetto al ricorrente, parimenti, l'A.T., nel provvedere alle ridette assegnazioni, AVREBBE DOVUTO PROCEDERE SEGUENDO L'ORDINE DELLE PRECEDENZE INDICATE NELL'ART. 8 COMMA 1,



Avv. Daniela Giovanna Romeo – Avv. Silvestro Pisciotta

Corso G. Amendola n. 35 - 91025 Marsala (TP)

Via G. Gentile n. 10 - 91022 Castelvetro (TP)

CCNI cit., ossia, prioritariamente preferendo le categorie di docenti di cui al punto I, poi quelle di cui al punto II, e così discorrendo.

Pertanto, le prioritarie necessità del ricorrente di sottoporsi, con continuità, alle necessarie cure mediche per le patologie gravi cui è affetto e di cui si dirà appresso, rendono assolutamente indifferibile il riconoscimento che la legge gli accorda al fine di tenerlo indenne dal danno grave ed irreparabile alla propria salute, derivante dall'illegittima mancata assegnazione provvisoria nel Comune di Trapani (o nei Comuni vicini della provincia come indicati in domanda essendo costui in possesso di tutti i requisiti per partecipare alla procedura di assegnazione provvisoria) ove si sottopone alle cure mediche necessarie – e ciò, **nonostante gli sia stato riconosciuto il diritto di precedenza** (ma, evidentemente, in difetto del rispetto dell'ordine delle precedenze di cui al combinato disposto dei citati punto n. 39 allegato 1 del CCNI ed art. 8, comma 1 del medesimo CCNI).

Nonostante:

- la domanda di assegnazione adeguatamente documentata ed attestante le patologie gravi da cui il ricorrente è affetto;
- l'indicazione delle esigenze di famiglia relative al ricongiungimento familiare;
- il riconoscimento, da parte dell'odierno MIM resistente, del titolo di precedenza (vedasi graduatorie provvisorie e definitive);
- **e la collocazione in prima posizione nelle citate graduatorie,**

l'A.T. di Trapani ha violato le norme sopra indicate e, disattendendo anche il reclamo presentato dal Pellegrino, obbligherà il ricorrente a prendere immediato servizio, a far data da lunedì 02/09/2024, presso la scuola di cui al contratto di assunzione a tempo indeterminato in Provincia di Monza e della Brianza, con interruzione delle cure mediche a cui si sottopone con regolarità privandolo, altresì, dell'affetto del proprio coniuge.



Avv. Daniela Giovanna Romeo – Avv. Silvestro Pisciotta

Corso G. Amendola n. 35 - 91025 Marsala (TP)

Via G. Gentile n. 10 - 91022 Castelvetro (TP)

L'omissione dell'esatta valutazione, verosimilmente dell'ordine della precedenza cui beneficia il docente Pellegrino – anche in ragione della sua collocazione al primo posto nelle graduatorie (provvisorie e definitive) - e la conseguente mancata assegnazione provvisoria su posto normale richiesto negli istituti scolastici indicati in domanda, da parte dell'A.T. , sono da considerarsi frutto di determinazioni che parte resistente avrebbe potuto rettificare già in autotutela, specie a seguito del reclamo presentato dal ricorrente.

Per tutte le sopra esposte ragioni, **il Sig. PELLEGRINO Giuseppe**, avrà diritto di vedersi assegnata la sede provvisoria su posto normale, per la classe di concorso di cui è titolare (A046), disponibile secondo le indicazioni di disponibilità rappresentate dal resistente, nelle scuole indicate in domanda e con priorità rispetto ad altri candidati nel rispetto:

DELL'ORDINE DELLE PRECEDENZE DI CUI ALL'ART. 8 COMMA 1 DEL CCNI DELLA GRADUATORIA POICHE' COLLOCATO AL PRIMO POSTO IN RELAZIONE ALLA CLASSE DI CONCORSO DI APPARTENENZA, anche in ossequio al principio di assegnazione fondato sul merito che non può - a parità di condizioni di precedenza – vedersi assorbito dalle precedenze (in tal senso, TAR Lazio Sent. n. 6426/2017).

Per dovere di difesa, giova sottolineare che il ricorrente è in possesso di tutti i requisiti per partecipare alla domanda di assegnazione provvisoria, tant'è che la sua istanza è stata accolta, con collocazione al primo posto delle graduatorie.

Parimenti, gli è stata riconosciuta la precedenza indicata in domanda, ossia quella di cui all'art. 8, comma 1, punto III lett. e) del CCNI dell'08/07/2020, che soccombe solo in presenza di docenti che abbiano titoli di precedenza indicati nei punti I e II oppure III lett. d).

L'art. 8 citato, così recita (omettendo le preferenze successive al punto IV):

"1. Le precedenze riportate nel presente articolo, raggruppate sistematicamente per



Avv. Daniela Giovanna Romeo – Avv. Silvestro Pisciotta

Corso G. Amendola n. 35 - 91025 Marsala (TP)

Via G. Gentile n. 10 - 91022 Castelvetro (TP)

categoria, sono funzionalmente inserite secondo il seguente ordine di priorità, nella sequenza operativa di cui all'art. 9 del presente C.C.N.I., in sostanziale coerenza con le disposizioni in materia, previste dal C.C.N.I. 6.3.2019.

Il personale beneficiario delle precedenza di cui al presente articolo è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo a tali precedenza.

I. Personale con gravi motivi di salute

a) Personale docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991, n. 120);

b) Personale docente emodializzato (art. 61 della Legge n. 270/82);

II. Personale trasferito d'ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità

c) Limitatamente alle utilizzazioni all'interno della stessa provincia, personale docente che, a partire dall'a. s. 2011/12 e/o successivi, chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità, trasferito quale soprannumerario a domanda condizionata ovvero d'ufficio (senza aver presentato domanda) nell'anno scolastico a cui si riferiscono le operazioni, e che abbia richiesto di essere utilizzato nella scuola di precedente titolarità. Nel caso di concorrenza prevale l'istanza del docente già appartenente alla stessa tipologia di posto (posto comune, classe di concorso, posto sostegno).

III. Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative

d) Personale docente con disabilità di cui all'art. 21 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

e) **Personale docente (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa ad una scuola del comune in cui esista il centro di cura specializzato ove svolge la relativa terapia ovvero abbia espresso come prima preferenza il comune (o distretto sub comunale) in cui esista il**



Avv. Daniela Giovanna Romeo – Avv. Silvestro Pisciotta

Corso G. Amendola n. 35 - 91025 Marsala (TP)

Via G. Gentile n. 10 - 91022 Castelvetro (TP)

centro di cura specializzato ovvero il comune viciniore in assenza di posti e/o classi di concorso richiedibili in cui esista il centro di cura specializzato oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso. La preferenza sintetica per il predetto comune è obbligatoria, anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica, prima di esprimere preferenza per altro comune. La mancata indicazione del comune o distretto di cura preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione senza diritto di precedenza;

f) Personale docente appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D. Lgs. n. 297/94; detto personale può usufruire di tale precedenza solo all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza a condizione che abbia espresso come prima preferenza il comune (o distretto sub comunale) di residenza o una o più istituzioni scolastiche comprese in esso oppure il comune viciniore oppure una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di riferimento ed in assenza di posti e/o classi di concorso richiedibili nel comune di residenza. La preferenza sintetica per il predetto comune è obbligatoria, anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica, prima di esprimere preferenza per altro comune. La mancata indicazione del comune o distretto di residenza preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda.

Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione senza diritto di precedenza per il comune di riferimento.

IV. Assistenza



Avv. Daniela Giovanna Romeo – Avv. Silvestro Pisciotta

Corso G. Amendola n. 35 - 91025 Marsala (TP)

Via G. Gentile n. 10 - 91022 Castelvetro (TP)

g) personale docente destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia genitore, anche adottante o chi eserciti legale tutela[2], di soggetto con disabilità in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità;

h) personale docente destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia coniuge o parte dell'unione civile di soggetto con disabilità in situazione di gravità;

i) personale docente solo figlio/a individuato come referente unico che presta assistenza al genitore; tale condizione di referente unico, deriva dalla circostanza - documentata con autodichiarazione - che il coniuge o eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l'assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive;

l) ai sensi dell'art. 42 bis del D.lgs 151/01 lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole. Ai sensi del D.lgs 80/15 sono presi in considerazione i figli che compiono i sei anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il movimento. In caso di adozioni e di affidi, i sei anni si intendono dall'ingresso del minore in famiglia;

m) lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età superiore a sei anni e inferiore a dodici anni limitatamente alle assegnazioni provvisorie interprovinciali. Sono presi in considerazione i figli che compiono i dodici anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il movimento. In caso di adozioni e di affidi, i dodici anni si intendono dall'ingresso del minore in famiglia;

n) personale docente destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia unico parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge o parte dell'unione civile della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza



Avv. Daniela Giovanna Romeo – Avv. Silvestro Pisciotta

Corso G. Amendola n. 35 - 91025 Marsala (TP)

Via G. Gentile n. 10 - 91022 Castelvetro (TP)

di parenti o affini di grado inferiore) o unico affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità; tale unicità, deriva dalla circostanza - documentata con autodichiarazione - che eventuali altri parenti o affini non sono in grado di effettuare l'assistenza al soggetto con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.

In relazione ai punti g)-h)-i)- n):

- la situazione deve essere documentata secondo le disposizioni di cui all'art. 4 dell' O.M. 203 dell'8.3.2019. La condizione di esclusività dell'assistenza al soggetto con disabilità è prevista esclusivamente nei casi di assistenza al genitore o al parente o affine entro il terzo grado e deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche e integrazioni. I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.

- la suddetta autodichiarazione di esclusività non è necessaria laddove il richiedente la precedenza sia il coniuge o parte dell'unione civile o il genitore ovvero l'unico parente o affine e che convive con il soggetto con disabilità. Tale precedenza è riconosciuta anche qualora la certificazione attestante la gravità della disabilità dichiara il soggetto con disabilità "rivedibile" purché sia certificata l'esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3, comma 3, legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi l'inizio dell'anno scolastico per il quale viene disposta l'utilizzazione o l'assegnazione provvisoria.

- La precedenza è riconosciuta a condizione che si indichi come prima preferenza sintetica il comune o distretto sub-comunale di assistenza, eventualmente preceduta dall'indicazione analitica di scuole dello stesso comune, prima di indicare preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) relative ad altri comuni. In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune vicinore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non vicinore che abbia una sede/plesso nel comune di domicilio dell'assistito.



Avv. Daniela Giovanna Romeo – Avv. Silvestro Pisciotta

Corso G. Amendola n. 35 - 91025 Marsala (TP)

Via G. Gentile n. 10 - 91022 Castelvetro (TP)

L'indicazione della preferenza sintetica del predetto comune, ovvero per il distretto scolastico per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica. La mancata indicazione del comune o distretto di assistenza preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione senza diritto di precedenza.

... ”

Dalla lettura della norma, i docenti aventi anch'essi titolo di precedenza indicato nelle rispettive domande e, ad oggi ignoto, poiché non specificato in graduatoria, e che sono stati destinatari delle assegnazioni (si veda decreto di assegnazione), pur se collocati in posizione deteriore al ricorrente (PRIMO IN GRADUATORIA), per poter beneficiare dell'assegnazione scalzando il Pellegrino, primo in graduatoria, avrebbero dovuto/devono essere in possesso di titolo di precedenza – in ossequio al ridetto rispetto del criterio inderogabile dell'ordine di precedenza – indicato nei punti I), II) oppure III) lett. d) dell'art. 8, comma 1, CCNI cit.

Ad oggi, nel silenzio dell'A.T. di Trapani, nonostante il reclamo, non è dato sapere quali siano i titoli di precedenza dei docenti che hanno beneficiato dell'assegnazione provvisoria in danno del ricorrente e che, si assume illegittima.

Poiché l'assegnazione ad altri docenti dei posti disponibili su classe di concorso A046 è illegittima, in difetto di prova sul superiore grado di precedenza in capo ai docenti assegnatari di posto rispetto a quello del Pellegrino – PRIMO IN GRADUATORIA - andrà disapplicato il relativo decreto con riassegnazione dei posti sulla classe di concorso di cui il ricorrente è titolare, nel rigoroso rispetto dei criteri di precedenza su indicati.





Arr. Daniela Giovanna Romeo – Arr. Silvestro Pisciotta

Corso G. Amendola n. 35 - 91025 Marsala (TP)

Via G. Gentile n. 10 - 91022 Castelvetro (TP)

E che il Sig. Pellegrino sia in possesso del titolo di precedenza più volte citato (gravi problemi di salute come dimostrato dalla documentazione medica allegata alla domanda istanze on line e che oggi si deposita, con la necessità di sottoporsi a cure continuative), non è stato messo in dubbio nemmeno dal MIM oggi convenuto e, per esso, dall'A.T. di Trapani, che lo ha riconosciuto sia nelle graduatorie provvisorie che in quelle definitive, accettando la relativa domanda.

Tanto che, in questa sede, non si contesta il mancato riconoscimento della precedenza, piuttosto, l'errata valutazione della precedenza, avuto riguardo all'ORDINE DI ESSE di cui all'art. 8 CCNI cit. – che si assume certamente violato - nonché alla graduatoria che colloca il Pellegrino al primo posto per la classe di concorso A046-

Qualora, poi, si contestasse al ricorrente l'insussistenza di "gravi patologie" che necessitano di cure a carattere continuativo come espressamente previsto nell'art. 8, comma 1, punto III), la documentazione medica che allega consente di contestare con forza la circostanza.

Al fine di corroborare l'assunto, dai certificati medici in esame emerge che il docente sia in cura continuativa, nel territorio di Trapani, ove risiede il coniuge, per una patologia discale della colonna vertebrale di tale gravità ed invalidanza che lo ha costretto a sottoporsi a delicato intervento chirurgico (con postumi di embolia polmonare grave) e, con ravvicinata recidiva.

A tal fine si riporta, stralcio di documentazione medica allegata alla domanda presentata su Istanze On line:





Avvocati

Arr. Daniela Giovanna Romeo – Arr. Silvestro Pisciotta

Corso G. Amendola n. 35 - 91025 Marsala (TP)

Via G. Gentile n. 10 - 91022 Castelvetro (TP)

ANA



Avv. Daniela Giovanna Romeo – Avv. Silvestro Pisciotta

Corso G. Amendola n. 35 - 91025 Marsala (TP)

Via G. Gentile n. 10 - 91022 Castelvetro (TP)

Per ulteriore scrupolo difensivo, in ordine al concetto di “grave patologia”, ove dovesse essere contestata da controparte, ci si riporta ad una chiarissima ed esaustiva sentenza, sul punto, resa **dal Tribunale di Palermo – Sez. Lavoro n. 771/2021 del 25/02/2021** che si allega (riguardante fattispecie identica a quella per cui è processo, nel requisito: grave patologia, per la concessione, in quel caso, del trasferimento della docente, in virtù dell’art. 13 del CCNI sulla mobilità interprovinciale, il cui testo riproduce fedelmente il testo dell’art. 8, comma 1, CCNI oggetto di causa).

Il Giudice palermitano, in maniera chiara, nel precisare che la norma contrattuale di cui al cit. CCNI realizza la tutela antidiscriminatoria prevista dalla Direttiva UE n. 2000/78/CE, sottolinea che le norme di riferimento (nella specie art. 13 cit. che riproduce l’art. 8, comma 1, punto III lett. e) del CCNI per le assegnazioni provvisorie), hanno: “...introdotta un trattamento differenziato per coloro che possano essere definiti disabili ai fini della direttiva eurounitaria e della Convenzione delle Nazioni Unite sopra citate, in attuazione delle stesse, prevedendo che essi non debbano necessariamente coincidere con coloro che sono stati dichiarati affetti da handicap sulla scorta della normativa interna, e identificandoli con i lavoratori che di fatto sono sottoposti a cure continuative per patologie gravi, valutando che essi sono affetti da disabilità in senso eurounitario, cioè da una “limitazione risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori”. Sembra, quindi, che il requisito della “gravità” della patologia menzionato dalla norma contrattuale debba essere interpretato non tanto come commisurazione dell’incidenza della patologia in sé sulla salute (si sarebbe a tal fine potuto indicare un grado minimo di invalidità), bensì in relazione ai suoi effetti, di ostacolare la partecipazione della persona alla vita professionale in condizioni di parità con gli altri lavoratori. Ed invero, proprio la circostanza di essere costretto da una limitazione fisica o mentale a sottoporsi a cure un modo comporta come conseguenza che il lavoratore non può svolgere l’attività



Avv. Daniela Giovanna Romeo – Avv. Silvestro Pisciotta

Corso G. Amendola n. 35 - 91025 Marsala (TP)

Via G. Gentile n. 10 - 91022 Castelvetro (TP)

lavorativa su base di eguaglianza con gli altri lavoratori, soprattutto laddove sia costretto, o comunque indotto dall'aver ivi iniziato il programma terapeutico, a sottoporsi alle cure in località lontana dalla propria sede di lavoro. Orbene, così ricostruita la ratio della norma contrattuale - in relazione alla quale quello della chemioterapia è solo un esempio di terapia continuativa, che non vuole lasciar intendere che si debba trattare di terapie cd. salvavita, in assenza di alcuna indicazione al riguardo da parte della norma -, non vi è dubbio che i docenti cui sia stata prescritta una terapia continuativa per la cura di una patologia fisica o mentale rientrino nella categoria tutelata dall'art. 13 cit., che conferisce loro diritto di precedenza nella mobilità, sia comunale e provinciale che anche interprovinciale.

Del resto, non è dubbio che coloro che hanno ricevuto la prescrizione di effettuare una terapia continuativa in ragione di una patologia che li affligge – quale essa sia – si trovino in situazione di svantaggio rispetto ai colleghi di lavoro sani e che non necessitano di sottoporsi in modo continuativo a terapie di sorta. Inoltre, va conclusivamente osservato che, generalmente, le patologie “non gravi” non determinano il ricorso a cure continuative oggetto di prescrizione medica e che, in ogni caso, affidare all'Amministrazione o all'interprete la determinazione della “gravità” della patologia in sé appare in contrasto con la natura di diritto soggettivo di quello senza dubbio conferito ai lavoratori dal CCNI, in modo corrispondente all'esercizio del potere di privato datore di lavoro con cui nell'ipotesi di specie agisce la P.A. datore di lavoro, che è vincolato all'osservanza delle norme e al più può essere esercitato con discrezionalità cd. Tecnica”.

Sulla scorta delle considerazioni della sentenza del Tribunale di Palermo fedelmente trascritti, anche nel caso di specie, dall'esame della documentazione medica nessun dubbio può residuare sulla gravità delle patologie cui è affetto il ricorrente con ciò integrando la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 8, comma 1, punto III lett. e), invocati in domanda per poter beneficiare dell'assegnazione provvisoria in quanto titolare di diritto di precedenza.





Avv. Daniela Giovanna Romeo – Avv. Silvestro Pisciotta

Corso G. Amendola n. 35 - 91025 Marsala (TP)

Via G. Gentile n. 10 - 91022 Castelvetro (TP)

SULLA TUTELA CAUTELARE

IL FUMUS BONI IURIS

Tutte le argomentazioni di cui sopra, in fatto ed in diritto:

errata valutazione del criterio di precedenza;

errata valutazione dell'ordine delle precedenze;

mancata assegnazione della sede nella provincia di Trapani con conseguente violazione del diritto costituzionalmente garantito alla salute, di matrice costituzionale, nonché del diritto a ricevere le cure in ambiente vicino ai propri affetti familiari, costituiscono le fondate ragioni/i fondati motivi in forza dei quali si rivendica il diritto all'assegnazione provvisoria per cui è causa anche in ragione dell'imminente inizio dell'anno scolastico il cui corretto svolgimento sarebbe messo a rischio qualora si ponesse rimedio all'illegittima condotta del MIM nell'attesa dei termini ordinari di svolgimento del giudizio di merito.

I suddetti motivi, pertanto, integrano il *fumus boni iuris* atto a sostenere la richiesta di istanza cautelare, d'urgenza, *inaudita altera parte* o, in subordine, mediante fissazione di apposita udienza in contraddittorio tra le parti.

IL PERICULUM IN MORA

Sussistono, nel caso di specie i presupposti per la richiesta di emissione di un provvedimento di urgenza, anche *inaudita altera parte*.

L'oggetto della presente domanda cautelare consiste, come emerge dalla narrativa del presente atto, nel diritto del ricorrente ad essere assegnato provvisoriamente, per l'anno scolastico 2024/2025, ad una scuola ricompresa nel Comune ove si sottopone a ripetute visite e cure mediche o in comune vicinore, espressamente individuati in domanda nell'ambito territoriale della provincia di Trapani.

Il ricorso al provvedimento cautelare è legittimato dalla natura stessa del diritto per il quale è causa, posto che dal preteso diritto all'assegnazione provvisoria discende l'altrettanto inviolabile diritto del ricorrente a lavorare



Avv. Daniela Giovanna Romeo – Avv. Silvestro Pisciotta

Corso G. Amendola n. 35 - 91025 Marsala (TP)

Via G. Gentile n. 10 - 91022 Castelvetro (TP)

nella medesima sede o in sede viciniora a quella dove si sottopone alle cure mediche continuative.

La necessità di ottenere in via d'urgenza il riconoscimento del diritto di assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2024/2025, nasce, pertanto, non solo dalla circostanza che, nelle more di un giudizio ordinario, il diritto del ricorrente verrebbe totalmente ed irrimediabilmente leso, ma anche dalla circostanza che in gioco vi sono, nella specie, diritti inviolabili della persona costituzionalmente tutelati.

Con l'imminente avvio dell'anno scolastico, infatti, sulla base del mancato riconoscimento ed applicazione della riserva di posto e conseguente mancata assegnazione provvisoria, il ricorrente si dovrà trasferire in una sede lontana dal Comune ove si sottopone a cure mediche, senza contatti e punti riferimento e, peraltro, bisognoso di aiuto.

Pertanto, per effetto dell'illegittima condotta dell'A.T. di Trapani, si vedrà allontanato dai centri di cura, compreso anche lo stesso medico curante, ove viene sottoposto a terapia medica e farmacologica.

Detta circostanza assume tutti i caratteri della gravità, dell'imminenza e dell'irreparabilità, costituendo l'allontanamento forzoso ed illegittimo del luogo di cura, un pregiudizio attuale e concreto, idoneo ad incidere notevolmente su posizioni giuridiche soggettive a contenuto non patrimoniale ed a rilevanza costituzionale che determina effetti irreversibili sul diritto dedotto in giudizio.

Si insiste, pertanto, per la concessione della chiesta tutela cautelare.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Con riferimento alla notifica ai controinteressati, si osserva che, anche per celerità ed economia processuale, mancando nelle graduatorie pubblicate dall'Ufficio Scolastico per la Regione per la Sicilia – Ambito Territoriale di Trapani qualsiasi indicazione di residenza e gli altri dati identificativi dei



Avv. Daniela Giovanna Romeo – Avv. Silvestro Pisciotta

Corso G. Amendola n. 35 - 91025 Marsala (TP)

Via G. Gentile n. 10 - 91022 Castelvetro (TP)

soggetti in graduatoria, sussistono i presupposti per autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c. (derogando alle onerose formalità previste dall'art. 150 c.p.c.), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza nel sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito e/o dell'Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale di Trapani.

Infatti, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso andrà notificato a tutti i potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che potrebbero subire un pregiudizio (ad es. revoca dell'assegnazione provvisoria), dall'accoglimento della domanda del ricorrente. Tuttavia, la notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile in ragione dell'impossibilità di indentificare i controinteressati.

Si rileva, altresì, che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltremodo onerosa per parte ricorrente, e comunque, secondo il Consiglio di Stato 19.02.1990 n. 106 la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente attendere un onere di diligenza media del cittadino, potenziale convenuto in giudizio, di prendere visione costante del Foglio degli Annunci Legali provinciali o della Gazzetta Ufficiale. A contrario, il sito istituzionale del Ministero e la sede locale è, invece, costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie, in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti. Pertanto, tale mezzo appare più idoneo ai fine che qui interessano.

Invero, "In tema di notificazioni autorizzate dal Giudice ai sensi dell'art. 151 c.p.c., le forme devono trovare corrispondenza allo scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio". (cfr. Cass. Civ., Sez. VI n. 23919/2017). Per le superiori ragioni, la scrivente difesa

FA ISTANZA



Avv. Daniela Giovanna Romeo – Avv. Silvestro Pisciotta

Corso G. Amendola n. 35 - 91025 Marsala (TP)

Via G. Gentile n. 10 - 91022 Castelvetro (TP)

affinché l'Ill.mo Giudicante Voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso ai controinteressati con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., ossia mediante la pubblicazione del ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet istituzionale del Ministero dell'Istruzione e/o dell'ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito Territoriale di Trapani.

Per tutte le ragioni sopra esposte, il **Sig. PELLEGRINO Giuseppe**, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,

RICORRE

ALL'ILL.MMO TRIBUNALE DI TRAPANI IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

affinché, fissata l'udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa ed assegnati i termini per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alla controparte - con riserva di meglio ed ulteriormente dedurre, argomentare e produrre anche in ragione delle difese avversarie - **VOGLIA** accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trapani in funzione di Giudice del Lavoro adito, in via preliminare,

AUTORIZZARE la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 151 c.p.c. ossia mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero dell'Istruzione e/o dell'ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito Territoriale di Trapani;

in via cautelare ed urgente,

Ritenuta la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora,

ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente ad ottenere l'assegnazione provvisoria interprovinciale per l'anno scolastico 2024/2025 in uno degli istituti scolastici ubicati nel Comune di Trapani ove effettua le cure mediche per le patologie gravi da cui è affetto o in Comune vicinioro secondo le preferenze indicate in domanda, su posto NORMALE per la classe di concorso



Avv. Daniela Giovanna Romeo – Avv. Silvestro Pisciotta

Corso G. Amendola n. 35 - 91025 Marsala (TP)

Via G. Gentile n. 10 - 91022 Castelvetro (TP)

A046, con conseguente disapplicazione e/o rettifica e/o revoca delle assegnazioni provvisorie interprovinciali pubblicate con provvedimento avente prot. n. 12832 del 26/08/2024 con il quale non gli è stata attribuita alcuna assegnazione interprovinciale, erroneamente ed in evidente violazione della normativa di settore anche in ragione della prima posizione vantata in graduatoria, nonché la disapplicazione e/o rettifica e/o revoca di tutti i provvedimenti precedenti e/o successivi connessi e collegati ed assunti dall'A.T. di Trapani;

conseguentemente,

ORDINARE, inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di udienza per la comparizione delle parti in contraddittorio, all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – A.T. di Trapani di provvedere all'immediata assegnazione provvisoria interprovinciale, in favore del ricorrente, di una sede di servizio ubicata nel Comune ove presta le cure mediche o, in ogni caso, in uno dei Comuni vicini indicati in domanda, su posto NORMALE, classe di concorso A046;

ADOPTARE ogni altro provvedimento d'urgenza ritenuto idoneo e necessario ad assicurare gli effetti della decisione sul merito;

nel merito

ACCOGLIERE il presente Ricorso per tutte le ragioni ampiamente dedotte in parte narrativa,

conseguentemente,

ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente ad ottenere l'assegnazione provvisoria interprovinciale per l'anno scolastico 2024/2025 in uno degli istituti scolastici ubicati nel Comune di Trapani ove effettua le cure mediche per le patologie gravi da cui è affetto o in Comune vicino secondo le preferenze indicate in domanda, su posto NORMALE per la classe di concorso A046, con conseguente disapplicazione e/o rettifica e/o revoca delle assegnazioni provvisorie interprovinciali pubblicate con provvedimento



Avv. Daniela Giovanna Romeo – Avv. Silvestro Pisciotta

Corso G. Amendola n. 35 - 91025 Marsala (TP)

Via G. Gentile n. 10 - 91022 Castelvetro (TP)

avente prot. n. 12832 del 26/08/2024 con il quale non gli è stata attribuita alcuna assegnazione interprovinciale, erroneamente ed in evidente violazione della normativa di settore anche in ragione della prima posizione vantata in graduatoria, nonché la disapplicazione e/o rettifica e/o revoca di tutti i provvedimenti precedenti e/o successivi connessi e collegati ed assunti dall'A.T. di Trapani

ORDINARE, all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – A.T. di Trapani di provvedere all'immediata assegnazione provvisoria interprovinciale, in favore del ricorrente, di una sede di servizio ubicata nel Comune ove presta le cure mediche o, in ogni caso, in uno dei Comuni vicini indicati in domanda, su posto NORMALE, classe di concorso A046;

CONDANNARE parte resistente alla refusione delle spese e dei compensi professionali da distrarsi in favore dei difensori nella qualità di antistatari.

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminato e che è dovuto un contributo unificato pari ad €. 259,00.

In via istruttoria:

Si chiede volersi ordinare al MIM resistente, l'esibizione di tutta la documentazione inerente la domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale dei docenti controinteressati destinatari di assegnazione provvisoria su posto NORMALE per la classe di concorso A046 ed in possesso di titoli di precedenza ai sensi dell'art. 8, comma 1, CCNI di settore, al fine di verificare il rispetto dell'ordine delle precedenze nell'assegnazione delle sedi.

Si depositano i documenti di cui al separato indice contraddistinto con la numerazione 00

- 01 Domanda Istanze On line di partecipazione alla procedura;
- 02 Art. 7 del CCNI del 08/07/2020;
- 03 Art. 8 del CCNI del 08/07/2020;





Avv. Daniela Giovanna Romeo – Avv. Silvestro Pisciotta

Corso G. Amendola n. 35 - 91025 Marsala (TP)

Via G. Gentile n. 10 - 91022 Castelvetro (TP)

- 04 Autodichiarazione allegata alla domanda;
- 05 Documentazione medica allegata alla domanda ed ulteriore documentazione medica;
- 06 Provvedimento A.T. di Trapani prot. n. 11847 dell'08/08/2024 di pubblicazione delle graduatorie provvisorie;
- 07 Graduatorie provvisorie;
- 08 Provvedimento A.T. di Trapani prot. n. 12272 del 14/08/2024 di pubblicazione delle graduatorie definitive;
- 09 Graduatorie definitive;
- 10 Provvedimento A.T. di Trapani prot. n. 12832 del 26/08/2024 di pubblicazione delle assegnazioni provvisorie interprovinciali;
- 11 Assegnazioni provvisorie interprovinciali;
- 12 Reclamo a firma di Pellegrino Giuseppe;
- 13 Provvedimento A.T. di Trapani prot. 13218 del 30/08/2024 di rettifica delle assegnazioni provvisorie interprovinciali;
- 14 Provvedimento di assegnazione provvisoria interprovinciale per l'anno scolastico 2023/2024 in scuola del Comune di Trapani ai fini della determinazione della competenza territoriale del Tribunale di Trapani;
- 15 Sentenza del Tribunale di Palermo – Sez. Lavoro n. 771/2021 del 25/02/2021
Salvis Juribus.

Marsala, 31/08/2024

Firmato digitalmente

Avv. Daniela Giovanna Romeo

Avv. Silvestro Pisciotta

